



INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Quaderno n. 1: *invalidità civile, handicap e
incentivi all'assunzione*



Collana “Interventi a favore delle persone con disabilità”

La presente Guida è il frutto della collaborazione tra Inps, Inail, Regione Emilia-Romagna e Agenzia delle Entrate. L'obiettivo fondamentale è far conoscere i servizi e le opportunità che i diversi settori della pubblica amministrazione mettono a disposizione delle persone con disabilità e dei loro familiari orientandole tra le diverse possibilità di aiuto esistenti, sia in ambito nazionale che regionale.

La pubblicazione, in versione integrale e divisa in quattro quaderni, sarà diffusa sul territorio emiliano-romagnolo, attraverso la pubblicazione sui siti internet dell'Agenzia

delle Entrate, della Regione Emilia-Romagna, dell'Inps e dell'Inail.

| | | |
|---------------|------------------------|---|
| Quaderno n. 1 | Inps | Invalidità, handicap e incentivi all'assunzione |
| Quaderno n. 2 | Inail | Contributi, interventi e reinserimento lavorativo |
| Quaderno n. 3 | Regione Emilia-Romagna | Contributi, agevolazioni, formazione e inserimento lavorativo |
| Quaderno n. 4 | Agenzia delle Entrate | Agevolazioni fiscali |



La Direzione regionale INPS Emilia Romagna ha accolto con entusiasmo l'idea di realizzare una Guida a favore dei cittadini disabili al fine di orientarli in modo chiaro ed esaustivo nel vasto mondo delle prestazioni ed agevolazioni in materia di disabilità.

Nel progettare tale manuale è stata posta particolare attenzione all'iter dell'invalidità civile, dalla domanda al riconoscimento sanitario e delle prestazioni economiche e socio-sanitarie, nonché ai benefici contributivi riconosciuti alle aziende assuntrici dei lavoratori svantaggiati.

Con la speranza che questa Guida possa costituire un passo importante per avvicinare sempre di più la Pubblica Amministrazione ai bisogni di una categoria debole di utenza.

Michele Salomone

Direttore Regionale INPS Emilia-Romagna

SOMMARIO

1 INVALIDITÀ CIVILE

| | | |
|-----|---------------------------------|---------|
| 1.1 | DESTINATARI DEL CONTRIBUTO | PAG. 6 |
| 1.2 | COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO | PAG. 6 |
| 1.3 | LE PRESTAZIONI ECONOMICHE | PAG. 8 |
| | Precisazioni | PAG. 11 |
| | Riferimenti normativi | PAG. 13 |
| | Per saperne di più | PAG. 13 |

2 INVALIDITÀ PREVIDENZIALE

| | | |
|-------|--|---------|
| 2.1 | ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ PER PERSONE CON CAPACITÀ LAVORATIVA RIDOTTA | PAG. 14 |
| 2.1.1 | DESTINATARI | PAG. 14 |
| 2.1.2 | REQUISTI | PAG. 14 |
| 2.2 | PENSIONE D'INABILITÀ | PAG. 15 |
| 2.2.1 | DESTINATARI | PAG. 15 |
| 2.2.2 | REQUISTI | PAG. 15 |
| 2.3 | ASSEGNO E PENSIONE PRIVILEGIATA D'INABILITÀ – PRECISAZIONI | PAG. 16 |
| 2.4 | COSA FARE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI | PAG. 16 |
| | Riferimenti normativi | PAG. 16 |
| | Per saperne di più | PAG. 16 |

3 HANDICAP

| | | |
|-----|---------------------------------|---------|
| 3.1 | DESTINATARI | PAG. 17 |
| 3.2 | COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO | PAG. 18 |
| 3.3 | PERMESSI LAVORATIVI | PAG. 19 |
| 3.4 | COME OTTENERE LE PRESTAZIONI | PAG. 21 |
| | Riferimenti normativi | PAG. 21 |
| | Per saperne di più | PAG. 21 |

4 INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

| | | |
|-----|---|---------|
| 4.1 | PERSONE SVANTAGGIATE – ASSUNZIONI NELLE COOPERATIVE SOCIALI | PAG. 22 |
| | Riferimenti normativi | PAG. 23 |
| | Per saperne di più | PAG. 23 |
| 4.2 | ASSUNZIONI LAVORATORI CON DISABILITÀ | PAG. 24 |
| | Riferimenti normativi | PAG. 28 |
| | Per saperne di più | PAG. 28 |

I. INVALIDITÀ CIVILE

L'art. 38 della Costituzione italiana garantisce il **diritto al mantenimento e all'assistenza sociale** "a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere".

Le categorie che possono accedere alla protezione dell'invalidità civile sono i **mutilati e gli invalidi civili**, i **ciechi civili** ed i **sordi**, gli affetti da **talassemia** e **drepanocitosi**.

1.1 DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori, che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età:

- cittadini italiani
- cittadini UE residenti in Italia, iscritti all'anagrafe del Comune di residenza (d. lgs. 30/2007)
- cittadini di paesi terzi residenti e in possesso di permesso di soggiorno di almeno un anno

1.2 COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO

| | |
|---|--|
|  | <p>L'interessato o chi lo rappresenta (il genitore, il tutore o l'amministratore di sostegno) si rivolge al medico di famiglia o a un altro medico autorizzato come certificatore (pediatri di libera scelta, medici in possesso delle credenziali INPS, medici ospedalieri abilitati) che invierà all'INPS per via telematica il certificato medico necessario per la successiva presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile da parte del cittadino interessato.</p> |
|  | <p>L'interessato, o chi lo rappresenta, invia la domanda di accertamento dell'invalidità civile all'INPS esclusivamente per via telematica</p> <div data-bbox="491 1738 686 1935"></div> <div data-bbox="730 1724 1353 2007"><ul style="list-style-type: none">• direttamente dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'Inps• tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi</div> |

| | |
|----------|---|
| <p>3</p> | <p>L'interessato verrà convocato a visita medico-collegiale presso la Commissione Medica Integrata dell'ASL competente per territorio. In caso di patologia neoplastica è prevista la convocazione entro 15 giorni dalla presentazione della domanda</p> |
| <p>4</p> | <p>La Commissione procede alla valutazione, il cui esito è inviato all'INPS per via telematica</p> |
| <p>5</p> | <p>L'INPS può confermare l'esito della visita della Commissione oppure può sospendere il giudizio e chiamare l'interessato per un'ulteriore visita diretta presso l'INPS per ulteriori accertamenti.</p> |
| <p>6</p> | <p>In entrambi i casi è prevista la convalida del verbale da parte della Commissione Medica Superiore centrale INPS</p> |
| <p>7</p> | <p>L'INPS invia il verbale con il giudizio all'interessato, tramite posta, all'indirizzo indicato nella domanda. Il verbale è redatto in duplice copia: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.</p> |
| <p>8</p> | <p>L'interessato, o chi lo rappresenta, ricevuto il verbale se il grado di invalidità civile riconosciuto dà diritto ad una prestazione economica, dovrà inviare il modello AP70 all'INPS esclusivamente per via telematica</p> <div data-bbox="491 1641 687 1839" data-label="Image"> </div> <ul data-bbox="730 1630 1355 1906" style="list-style-type: none"> • direttamente dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'Inps • tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi |

1.3 LE PRESTAZIONI ECONOMICHE

| PRESTAZIONE | CATEGORIA DI INVALIDO |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Pensione | Invalidi totali |
| | Ciechi (parziali e assoluti) |
| | Sordi |
| Assegno mensile di assistenza | Invalidi parziali |
| Indennità di accompagnamento | Invalidi totali |
| | Ciechi assoluti |
| Indennità di frequenza | Minorenni (invalidi o ipoacusici) |
| Indennità speciale | Ciechi parziali |
| Indennità di comunicazione | Sordi |

PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE TOTALE

| REQUISITI | ETÀ | IMPORTO 2019 | LIMITI DI REDDITO |
|---|---|---|---------------------------|
| Inabilità lavorativa totale e permanente | 18-65* | 285,66 euro** (tredicesima mensilità) | 16.814,34 euro (annui) |
| Stato di bisogno economico | | | |
| Cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale sul territorio nazionale | | | |
| Cittadini comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza (d.lgs.30/2007) | | | |
| Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno | | | |
| * | 67 dal 1° gennaio 2019 | | |
| ** | Ciechi civili assoluti (non ricoverati): 308,93 euro | | |



La pensione è **compatibile**:

- con tutte le prestazioni concesse a titolo di invalidità (guerra, lavoro, servizio, assegni ordinari d'invalidità, pensioni di inabilità)
- con l'eventuale attività lavorativa.

ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITÀ CIVILE PARZIALE

| REQUISITI | ETÀ | IMPORTO 2019 | LIMITI DI REDDITO |
|---|--------|--|--------------------------|
| Invalidità parziale (tra 74% e 99%) | 18-65* | 285,66 euro (tredicesima mensilità) | 4.906,72 euro (annui) |
| Inattività lavorativa | | | |
| Stato di bisogno economico | | | |
| Cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale sul territorio nazionale | | | |
| Cittadini comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza (d.lgs.30/2007) | | | |
| Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno | | | |
| * 67 dal 1° gennaio 2019 | | | |



L'assegno è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità: l'interessato può optare per il trattamento economico più favorevole.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (INVALIDI TOTALI)

| REQUISITI | ETÀ | IMPORTO 2019 | LIMITI REDDITO |
|---|---------------|--------------------------------|----------------|
| Totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche | nessun limite | 517,84 euro* (12 mensilità) | nessun limite |
| Impossibilità di deambulare senza accompagnatore | | | |
| Necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani | | | |
| Cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale sul territorio nazionale | | | |
| Cittadini comunitari: iscrizione anagrafe Comune di residenza (d.lgs.30/2007) | | | |
| Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno | | | |

* **Indennità di accompagnamento per i Ciechi civili assoluti: 921,13 euro**



L'indennità è compatibile con l'attività lavorativa. È invece incompatibile:

- con lo stato di ricovero gratuito per 30 o più giorni
- con analoghe indennità di invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio (salvo diritto di opzione)

INDENNITÀ DI FREQUENZA (MINORI DISABILI)

| REQUISITI | ETÀ | IMPORTO 2019 | LIMITI REDDITO |
|--|-----|-------------------------------|--------------------------|
| Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età | <18 | 285,66 euro (12 mensilità) | 4.906,72 euro (annui) |
| Frequenza di: - scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili*; - centri ambulatoriali, terapeutici o di riabilitazione; - centri di formazione o addestramento professionale | | | |
| Stato di bisogno economico | | | |
| Cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale sul territorio nazionale | | | |
| Cittadini comunitari: iscrizione anagrafe Comune di residenza (d.lgs. 30/2007) | | | |
| Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno | | | |
| * per la scuola di primo e secondo grado deve essere soddisfatto il requisito della frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario | | | |



L'indennità è incompatibile con:

- lo stato di ricovero gratuito per 30 o più giorni;
- l'indennità di accompagnamento quale invalido civile o cieco assoluto;
- l'indennità speciale per ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione per sordi prelinguali.

INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE E INDENNITÀ SPECIALE

| INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE | IMPORTO 2019 |
|----------------------------|--------------|
| sordi | 256,89 euro |

| INDENNITÀ SPECIALE | IMPORTO 2019 |
|--------------------|--------------|
| ciechi parziali | 210,61 euro |

Tutte le prestazioni economiche agli invalidi civili prevedono **la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.**

Valutazione requisiti reddituali

Il requisito sanitario costituisce il presupposto essenziale per acquisire il diritto alla prestazione ma occorre ricordare che deve essere contestualmente verificato il requisito reddituale del richiedente qualora sia previsto come requisito lo stato di bisogno economico. Occorre cioè che i redditi del richiedente non superino i limiti fissati per legge (*). Per il riconoscimento della maggiorazione mensile pari ad Euro 10,33 deve essere dichiarato anche il reddito del coniuge.

() Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF. Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposti o da corrispondere ai minorati civili. Sono anche escluse le rendite corrisposte in Italia dall'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS). Secondo i criteri seguiti dal Ministero dell'Interno, devono essere altresì esclusi dal computo le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia, i soprassoldi concessi ai decorati al valor militare, i sussidi a carattere assistenziale ed ogni altro emolumento previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché le rendite infortunistiche INAIL.*

Verifica permanenza dei requisiti

I **titolari di indennità di accompagnamento** (o chi ne ha la tutela) sono obbligati annualmente a trasmettere una dichiarazione di responsabilità (mod. ICRIC01) relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto (*) www.inps.it - funzione dichiarazione ICRIC.

Le informazioni relative ai ricoveri per l'anno 2017 vengono oggi acquisite direttamente dall'INPS per effetto di un'apposita convenzione siglata nel marzo del 2018 con il Ministero della Salute.

Gli **invalidi civili parziali titolari dell'assegno mensile** sono obbligati annualmente a presentare una dichiarazione di responsabilità (mod. ICLAV) in riferimento al requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa. La dichiarazione ICLAV va resa tramite CAF ovvero, per i possessori del PIN dispositivo, utilizzando l'apposita procedura presente sul sito www.inps.it - funzione dichiarazione ICLAV.

I **disabili intellettivi o minorati psichici** sono esonerati dal rilascio di tali dichiarazioni se presentano apposita certificazione medica ai sensi dell'[art. 1, comma 254, Legge 662/1996](#). Il certificato medico deve contenere la chiara indicazione diagnostica delle infermità ascrivibili a una disabilità intellettiva ovvero a una minorazione psichica, rispondenti a un rigoroso requisito di permanenza. Infatti, essendo tale certificazione valida per tutta la durata in vita dei soggetti interessati, deve fondarsi su una previsione di insuscettibilità di miglioramento nel corso del tempo. Per questi soggetti deve essere memorizzato sul database delle pensioni il dato relativo alla disabilità psichica e intellettiva, al fine di evitare l'indebita richiesta da parte dell'INPS di successive dichiarazioni.

() I periodi di ricovero gratuito in istituto, che determinano la sospensione del pagamento dell'indennità se pari o superiori a 30 giorni, devono essere indicati con la dichiarazione di responsabilità. I periodi devono essere dichiarati annualmente all'Inps rilasciando la dichiarazione ICIC al CAF ovvero, per i possessori del PIN dispositivo, utilizzando l'apposita procedura presente sul sito.*

Revisioni mediche programmate

Le commissioni mediche, al momento del giudizio medico - legale, possono ritenere necessario prevedere la rivedibilità della prestazione sotto il profilo sanitario indicando la data nella quale effettuare il controllo (*). La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'INPS.

Le informazioni relative ai ricoveri per l'anno 2017 vengono oggi acquisite direttamente dall'INPS per effetto di un'apposita convenzione siglata nel marzo del 2018 con il Ministero della Salute.

Le provvidenze in favore degli invalidi civili sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e sono incompatibili con la pensione di inabilità previdenziale Inps (**) ad esclusione della pensione di invalidità civile totale.

(*) Semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione.

La Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/2014, con il comma 6 bis dell'art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura".

()** Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, secondo comma.



RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 30 marzo 1971, n.118;
- Legge 18/1980 e s.m.i.: indennità d'accompagnamento;
- Decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992;
- Legge 102/2009 e s.m.i.: trasferimento competenze all'INPS.



- www.inps.it
- Numero Verde 803 164
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

2. INVALIDITÀ PREVIDENZIALE

I lavoratori affetti da infermità o difetto fisico o mentale tale che abbia ridotto in modo permanente la loro capacità di lavoro, in attività confacenti le proprie attitudini, in misura superiore ai due terzi o in maniera assoluta e permanente impossibilitati a svolgere attività lavorativa, possono godere di appositi benefici economici.

2.1 ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ PER PERSONE CON CAPACITÀ LAVORATIVA RIDOTTA

L'assegno ordinario d'invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. È compatibile con l'attività lavorativa ed ha validità triennale (*).

L'assegno ordinario di invalidità è:

- compatibile con la pensione di invalidità civile totale
- incompatibile con la pensione di invalidità civile parziale

L'assicurato, riconosciuto invalido e già titolare di invalidità civile parziale, dovrà comunicare quale dei due trattamenti intende percepire.

2.1.1 DESTINATARI

Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori:

- dipendenti
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) ed iscritti alla gestione separata ex art.2 Legge 335/1995
- iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria

2.1.2 REQUISITI

Per ottenere l'assegno sono richiesti i seguenti requisiti:

- riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda



Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

(*) Può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione. L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

2.2 PENSIONE D'INABILITÀ

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) (*).

La pensione di inabilità è incompatibile:

- con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione
- con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali
- con i trattamenti (ordinari e speciali) dell'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione

2.2.1 DESTINATARI

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

- dipendenti
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
- iscritti alla Gestione Separata

che soddisfano determinati requisiti sanitari e amministrativi.



La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione

2.2.2 REQUISITI

Per ottenere la pensione di inabilità sono richiesti i seguenti requisiti:

- assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale (riconoscimento di una inabilità totale e permanente del 100%)
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda
- cessazione dell'attività lavorativa

(*) I pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa

2.3 ASSEGNO E PENSIONE PRIVILEGIATA D'INABILITÀ - PRECISAZIONI

Il diritto all'assegno privilegiato d'invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità è condizionato alla circostanza che l'invalidità e l'inabilità risultino riconducibili - con nesso diretto di causalità - al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno privilegiato di invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità anche in mancanza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alle analoghe prestazioni ordinarie (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità).

Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità non può essere riconosciuto quando dall'evento inabilitante, derivi il diritto di rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

2.4 COSA FARE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI

Le domande di invalidità previdenziale devono essere inoltrate **esclusivamente in via telematica**.



- direttamente dal sito **www.inps.it**, se in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'Inps
- tramite Contact Center al numero verde 803 164
- tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (modulo SS3 compilato e inviato dal medico certificatore).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 222 del 12 giugno 1984



- www.inps.it
- Numero Verde 803 164
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

3. HANDICAP

La **Legge 104 del 5 febbraio 1992** tutela i diritti, l'integrazione sociale e l'assistenza delle persone con disabilità, garantendo il rispetto della dignità umana.

3.1 DESTINATARI

I minori, gli adulti e gli anziani che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (*):

- cittadini italiani
- cittadini UE residenti in Italia, iscritti all'anagrafe del Comune di residenza (d. lgs. 30/2007)
- cittadini di paesi terzi residenti e in possesso di permesso di soggiorno di almeno un anno

La situazione assume connotazione di gravità qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (**).

(*) Legge 104/1992 Art. 3 comma 1 – *“È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”*

()** Legge 104/1992 Art. 3 comma 3 – *“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”*

3.2 COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">1</p> | <p>L'interessato o chi lo rappresenta (il genitore, il tutore o l'amministratore di sostegno) si rivolge al medico di famiglia o a un altro medico autorizzato come certificatore (pediatri di libera scelta, medici in possesso delle credenziali INPS, medici ospedalieri abilitati) che invierà all'INPS per via telematica il certificato medico necessario per la successiva presentazione della domanda di accertamento dell'handicap da parte del cittadino interessato.</p> |
| <p style="text-align: center;">2</p> | <p>L'interessato, o chi lo rappresenta, invia la domanda di accertamento dell'invalidità civile all'INPS esclusivamente per via telematica</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #f0f0f0;"> <ul style="list-style-type: none"> direttamente dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'Inps tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi </div> </div> |
| <p style="text-align: center;">3</p> | <p>L'interessato verrà convocato a visita medico-collegiale presso la Commissione Medica Integrata dell'ASL competente per territorio. La composizione della Commissione è la medesima prevista per l'accertamento dell'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare. In caso di patologia neoplastica è prevista la convocazione entro 15 giorni dalla presentazione della domanda</p> |
| <p style="text-align: center;">4</p> | <p>La Commissione procede alla valutazione, il cui esito è inviato all'INPS per via telematica</p> |
| <p style="text-align: center;">5</p> | <p>L'INPS può confermare l'esito della visita della Commissione oppure può sospendere il giudizio e chiamare l'interessato per un'ulteriore visita diretta presso l'INPS per ulteriori accertamenti.</p> |
| <p style="text-align: center;">6</p> | <p>In entrambi i casi è prevista la convalida del verbale da parte della Commissione Medica Superiore centrale INPS</p> |
| <p style="text-align: center;">7</p> | <p>L'INPS invia il verbale con il giudizio all'interessato, tramite posta, all'indirizzo indicato nella domanda. Il verbale è redatto in duplice copia: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.</p> |

3.3 PERMESSI LAVORATIVI

La Legge quadro sull'handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104) prevede agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità.

Permessi retribuiti ai lavoratori disabili gravi o ai familiari lavoratori per assistere disabili gravi non ricoverati a tempo pieno.

| SOGGETTI | BENEFICI |
|---|---|
| I lavoratori dipendenti disabili in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92) | Possono beneficiare in alternativa di: <ul style="list-style-type: none"> • riposi orari giornalieri • tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore) |
| I genitori lavoratori dipendenti , anche adottivi o affidatari, di minori disabili in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92) | Possono beneficiare in alternativa di: <ul style="list-style-type: none"> • tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore) • prolungamento del congedo parentale (per figli biologici disabili minori di dodici anni e per figli adottati o in affidamento fino a dodici anni dall'ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età) • permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro (per figli disabili minori di tre anni) |
| Il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, Legge 76/2016) e, in mancanza, i parenti e gli affini (entro il terzo grado) - lavoratori dipendenti - della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92) | Possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore |



Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l'obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito al proprio datore di lavoro.

Congedi straordinari retribuiti per assistere familiari disabili gravi non ricoverati a tempo pieno

Il congedo straordinario fino a un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa spetta nell'ordine a:

- coniuge lavoratore dipendente convivente o la parte dell'unione civile lavoratore dipendente convivente della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92);
- padre o madre lavoratore dipendente della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92);
- figlio lavoratore dipendente convivente della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92);
- fratello o sorella lavoratore dipendente convivente della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92);
- parente o affine entro il terzo grado lavoratore dipendente convivente della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92)
- uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il "coniuge convivente" /la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" , i "parenti o affini entro il terzo grado conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti

L'indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, entro un limite massimo rivalutata annualmente.

Il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione. Chi assiste più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque superare i due anni nell'arco della vita lavorativa.

Il congedo straordinario e i permessi retribuiti per assistere familiari disabili non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.



I permessi retribuiti e il congedo straordinario non spettano ai seguenti lavoratori: addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori a domicilio, lavoratori agricoli giornalieri, lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati, lavoratori in part-time verticale durante la pausa.

3.4 COSA FARE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI

Dopo aver attivato il procedimento sanitario per il riconoscimento dell'handicap, la domanda di permessi retribuiti o di congedo straordinario deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica.



- direttamente dal sito **www.inps.it**, se in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'Inps
- tramite Contact Center al numero verde 803 164
- tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104



- www.inps.it
- Numero Verde 803 164
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

4. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

L'attuale quadro normativo contiene numerose misure agevolative volte a favorire l'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori disabili.

4.1 PERSONE SVANTAGGIATE – ASSUNZIONI NELLE COOPERATIVE SOCIALI (LEGGE 381/1991)

| | |
|--|---|
| <p>LAVORATORI INTERESSATI</p> | <p>Persone svantaggiate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Invalidi fisici, psichici e sensoriali 2. Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi “Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza” (REMS) 3. Soggetti in trattamento psichiatrico 4. Tossicodipendenti, alcoolisti 5. Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare 6. Persone detenute o internate negli istituti penitenziari 7. Condannati e internati ammessi al lavoro esterno, anche come misura alternativa alla detenzione (semiliberi, affidati ai servizi sociali, in detenzione domiciliare) <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 20px;">  <p>Per le persone indicate nei punti 2, 6 e 7 valgono regole particolari</p> </div> |
| <p>DATORI DI LAVORO INTERESSATI</p> | <p>Cooperative sociali</p> |
| <p>REQUISITI RICHIESTI</p> | <p>Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.</p> <p>La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>AGEVOLAZIONI</p> <p>LAVORATORI DI CUI AI PUNTI 1-3-4-5</p> | <p>Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, sono ridotte fino a zero.</p> |
| <p>AGEVOLAZIONI</p> <p>LAVORATORI DI CUI AI PUNTI 2-6-7</p> | <p>Le aliquote contributive da applicare sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con DM.</p> <p>Nel caso in cui il lavoratore assunto rientri nella categoria delle "persone detenute o internate negli istituti penitenziari ovvero condannati e internati ammessi al lavoro esterno, anche come misura alternativa alla detenzione", le aliquote contributive sono ridotte in misure percentuali (al 95%). Per l'assunzione di questi lavoratori sono previsti ulteriori benefici (credito d'imposta)</p> |
| <p>AMBITO TERRITORIALE</p> | <p>Valido su tutto il territorio nazionale</p> |

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 4, commi 1, 3, 3 bis, della L. n. 381/1991 come sostituito dall'art. 1, c. 2, della L. n. 193/2000;
- Circolare INPS n. 296/1992
- Circolare INPS n. 27/2019



- www.inps.it
- Numero Verde 803 164
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

4.2 ASSUNZIONI LAVORATORI CON DISABILITÀ

L'incentivo assunzione disabili, introdotto da uno dei decreti attuativi del Job Act (D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151), ha l'obiettivo di promuovere ed incentivare l'inserimento e l'integrazione delle persone disabili all'interno del mercato del lavoro, prevedendo, tra le altre cose, la possibilità per il datori di lavoro di ottenere un incentivo economico. Il bonus, che può durare fino a un massimo di 5 anni, è commisurato allo stipendio del dipendente e al suo grado di disabilità. L'agevolazione, che riguarda i disabili assunti dal 1° gennaio 2016, è riconosciuta direttamente dall'Inps e consente di compensare il bonus con i contributi a debito del datore di lavoro.

| | |
|--|---|
| <p>LAVORATORI INTERESSATI</p> | <p>I lavoratori per i quali è possibile fruire del bonus per l'assunzione di disabili sono:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni)2) Lavoratori disabili, come al punto 1), che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle indicate al punto precedente3) Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. <div data-bbox="427 1077 660 1317"></div> <div data-bbox="711 1016 1406 1337"><p>Non sono incentivate le assunzioni di lavoratori appartenenti ad altre categorie protette che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate.</p></div> |
| <p>DATORI DI LAVORO INTERESSATI</p> | <p>Il bonus per l'assunzione di disabili è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati soggetti o meno all'obbligo di assumere lavoratori svantaggiati.</p> <p>Possono ottenere il bonus anche i datori di lavoro non imprenditori (ad esempio i liberi professionisti) e gli Enti pubblici economici.</p> <p>L'obbligo di coprire posizioni riservate a persone con disabilità scatta, per il datore di lavoro, a partire dal 15esimo lavoratore della sua azienda (precedentemente l'obbligo insorgeva solo in caso di nuove assunzioni). In particolare i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile• dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili• oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l'1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati <p>I datori di lavoro presentano la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>RAPPORTI INCENTIVATI</p> | <p>L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.</p> <p>Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica di cui al punto 3) l'incentivo è riconosciuto anche per contratti a tempo determinato purché non inferiori ai 12 mesi.</p> <p>L'incentivo spetta anche per i seguenti rapporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001 • rapporti di lavoro a domicilio che, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, devono essere qualificati come rapporti di lavoro subordinato in cui la prestazione lavorativa viene svolta presso il domicilio del lavoratore o in un altro locale di cui abbia disponibilità • assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell'ipotesi in cui l'invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato. In questo caso i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore |
| <p>CONDIZIONI</p> | <p>Per fruire del bonus disabili, le aziende devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adempiere agli obblighi contributivi (cioè versare regolarmente tutti i contributi dovuti) • osservare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro • rispettare gli altri obblighi di legge • rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale • realizzare un incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione o la trasformazione • rispettare il regolamento comunitario sulle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno <div data-bbox="454 1249 686 1489" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="699 1267 1391 1456" data-label="Text" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>L'incentivo non spetta se il contratto di lavoro è stato stipulato per adempiere a un obbligo di assunzione preesistente</p> </div> |
| <p>COME RICHIEDERE IL BONUS</p> | <p>Per richiedere l'ammissione agli incentivi è necessario presentare domanda online all'INPS attraverso il servizio dedicato.</p> <div data-bbox="475 1639 673 1832" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="708 1599 1331 1877" data-label="List-Group" style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'Inps • tramite un intermediario abilitato </div> |

| <p>LA DOMANDA</p> | <p>La domanda preliminare deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termin • la tipologia di disabilità • la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata • l'importo dell'imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità <p>La richiesta deve essere inviata sia per le assunzioni in corso, con data di decorrenza dal 1° gennaio 2016, che per i rapporti di lavoro non ancora iniziati.</p> <p>I tempi</p> <p>Entro cinque giorni dall'invio dell'istanza, l'INPS verifica la disponibilità residua della risorsa e, in caso positivo, se è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.</p> <p>Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione;</p> <p>Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'INPS, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.</p> | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------------------|--------|---|---|---------|--|---|---------|--|---|---------|
| <p>IMPORTO E DURATA DELL'INCENTIVO</p> | <p>La misura del beneficio varia in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato.</p> <table border="1" data-bbox="427 1048 1423 1753"> <thead> <tr> <th>Lavoratore</th> <th>Misura dell'incentivo</th> <th>Durata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% di cui al punto 1)</td> <td>70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali</td> <td>36 mesi</td> </tr> <tr> <td>Per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore tra il 67% e il 79% di cui al punto 2)</td> <td>35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali</td> <td>36 mesi</td> </tr> <tr> <td>Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% di cui al punto 3)</td> <td>70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali</td> <td>60 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'incentivo non può essere fruito durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore, né è commisurabile all'indennità di disponibilità; tali eventuali periodi non determinano, però, uno slittamento della scadenza del beneficio.</p> | Lavoratore | Misura dell'incentivo | Durata | Lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% di cui al punto 1) | 70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali | 36 mesi | Per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore tra il 67% e il 79% di cui al punto 2) | 35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali | 36 mesi | Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% di cui al punto 3) | 70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali | 60 mesi |
| Lavoratore | Misura dell'incentivo | Durata | | | | | | | | | | | |
| Lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% di cui al punto 1) | 70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali | 36 mesi | | | | | | | | | | | |
| Per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore tra il 67% e il 79% di cui al punto 2) | 35% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali | 36 mesi | | | | | | | | | | | |
| Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% di cui al punto 3) | 70% della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali | 60 mesi | | | | | | | | | | | |

| <p>CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO</p> | <p>Per il regolamento (CE) 651/2014 l'intensità massima di aiuto concesso ai lavoratori con disabilità non può superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.</p> <p>Sempre per lo stesso Regolamento, le agevolazioni ex-art. 13 della Legge 68/99 possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi salariali in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.</p> <table border="1" data-bbox="427 712 1409 1196"> <thead> <tr> <th data-bbox="427 712 1066 779">Tipologia altra agevolazione</th> <th data-bbox="1066 712 1409 779">Cumulabilità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="427 779 1066 1041"> <ul style="list-style-type: none"> • Agevolazione assunzione Donne e Over '50 (Legge 92/2012) • Esonero contributivo (Legge di Stabilità 2016) • Bonus occupazionale Garanzia Giovani </td> <td data-bbox="1066 779 1409 1041" style="text-align: center;"> <p>100%</p> <p>costo salariale lordo</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1041 1066 1196"> <ul style="list-style-type: none"> • Bonus assunzione Giovani Genitori INPS • Incentivo assunzione lavoratori beneficiari del trattamento NASpI </td> <td data-bbox="1066 1041 1409 1196" style="text-align: center;"> <p>NON CUMULABILE</p> </td> </tr> </tbody> </table> | Tipologia altra agevolazione | Cumulabilità | <ul style="list-style-type: none"> • Agevolazione assunzione Donne e Over '50 (Legge 92/2012) • Esonero contributivo (Legge di Stabilità 2016) • Bonus occupazionale Garanzia Giovani | <p>100%</p> <p>costo salariale lordo</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Bonus assunzione Giovani Genitori INPS • Incentivo assunzione lavoratori beneficiari del trattamento NASpI | <p>NON CUMULABILE</p> |
|--|--|------------------------------|--------------|--|---|---|------------------------------|
| Tipologia altra agevolazione | Cumulabilità | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Agevolazione assunzione Donne e Over '50 (Legge 92/2012) • Esonero contributivo (Legge di Stabilità 2016) • Bonus occupazionale Garanzia Giovani | <p>100%</p> <p>costo salariale lordo</p> | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bonus assunzione Giovani Genitori INPS • Incentivo assunzione lavoratori beneficiari del trattamento NASpI | <p>NON CUMULABILE</p> | | | | | | |
| <p>AMBITO TERRITORIALE</p> | <p>Valido in tutto il territorio nazionale</p> | | | | | | |

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 13, della L. n. 68/1999
- D.lgs. n. 151/2015
- Circolare INPS n. 99/2016
- Nota Direttoriale ANPAL prot. n. 41/454 del 23 gennaio 2017



- www.inps.it
- Numero Verde 803 164
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.

Schede aggiornate al 30 agosto 2019

Collana “Interventi a favore delle persone con disabilità”

Quaderno n. 1 – Invalidità, handicap e incentivi all’assunzione

Giuseppe Paolo (INPS – Direzione regionale Emilia-Romagna - Controllo e monitoraggio delle attività collegate alle prestazioni assistenziali, misure di integrazione del reddito e invalidità civile)

Testi a cura di

Maurizio Caterino (INPS – Direzione regionale Emilia-Romagna - Controllo e monitoraggio Vigilanza documentale)

Editing a cura di

Tiziana Sabattini (Agenzia Entrate – Direzione regionale Emilia-Romagna – Area di Staff)